



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA
DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: EVENGEDI033 - Manutenzione ordinaria Multisala - CIG
B047F06C69. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art.
192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 a
Unilift S.r.l. (P.IVA e C.F. 03136360272) del servizio di manutenzione semplice per
le piattaforme elevatrici di Giorgione e Astra. Impegno di spesa di € 739,32=(o.f.i.) al
bilancio 2024.

Proposta di determinazione (PDD) n. 360 del 15/02/2024

Determinazione (DD) n. 332 del 23/02/2024

*Fascicolo 2024.X/1/1.35 "Manutenzione semplice per piattaforme elevatrici di
Giorgione e Astra"*

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Casarin
Michele, in data 22/02/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 22/02/2024.



COMUNE DI VENEZIA

Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore Cultura

Servizio Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema

Responsabile del Procedimento Dott. Nicola Callegaro

P.D.D. n. 360 del 15/02/2024

Fascicolo n. 2024/X.1.1/35

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: EVENGEDI033 - Manutenzione ordinaria Multisala - CIG B047F06C69. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 a Unilift S.r.l. (P.IVA e C.F. 03136360272) del servizio di manutenzione semplice per le piattaforme elevatrici di Giorgione e Astra. Impegno di spesa di € 739,32=(o.f.i.) al bilancio 2024.

I L D I R I G E N T E

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30/01/2024 sono stati approvati, il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati - e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- con disposizione prot. n. 610939 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Dirigente di Settore Cultura presso l'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico ai sensi dell'art. 23 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e i relativi allegati;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il vigente "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;
- l'art. 2, comma 3 del Regolamento recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Richiamati

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2000) e l'art. 1, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma pari o superiore a Euro 5.000,00=;
- l'art. 62 co. 1 d.lgs. 36/2023 in base al quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- il "Protocollo di legalità" del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la l. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso Ai documenti amministrativi";
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la l. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e la l. 217/2010 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- l'art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all'art. 17ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- il d.lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Rilevato che

- rientra tra i compiti Istituzionali affidati all'Amministrazione Comunale promuovere e diffondere attività di carattere culturale;
- in seno all'Area Sviluppo, Promozione della Città, Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, il Circuito Cinema Comunale, in ottemperanza ai criteri ed alle finalità disciplinati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 766 del 21.06.1982, istitutiva dello stesso, organizza le attività di promozione e fruizione dell'arte cinematografica e svolge le funzioni di gestione diretta dei cinema Multisala Astra, Giorgione Movie d'Essai e Multisala Rossini;
- per garantire il funzionamento della Multisala Astra e del Giorgione Movie d'Essai è necessario il servizio di manutenzione semplice per le piattaforme elevatrici di Giorgione e Astra per il 2024 con le caratteristiche di affidabilità, puntualità e precisione nello svolgimento;
- tale servizio non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023;

Verificato che per la fornitura descritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3bis e 4 della l. 488/1999 come modificata dal d.l. 168/2004 convertito dalla l. 191/2004, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296, modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 5.000;

Considerato che

- è necessario provvedere ai sensi dell'art. 192 d.lgs 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, al fine di affidare il servizio con le caratteristiche sopra descritte;
- ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto ammonta a € 739,32=(o.f.i.);
- detta somma viene calcolata sulla base dei costi sostenuti negli affidamenti per analogo servizio/fornitura effettuati per gli anni precedenti;
- il presente affidamento, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie previste dal codice per gli affidamenti diretti di servizi e forniture e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto

e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

- all'esito di indagine esplorativa nella rete web, volta a identificare i potenziali affidatari nonché le soluzioni presenti nel mercato idonee a soddisfare le descritte esigenze dell'Amministrazione, è stato individuato l'operatore economico Unilift S.r.l. (P.IVA e C.F. 03136360272);
- alla citata ditta è stata trasmessa via mail una richiesta di preventivo;
- che la citata ditta ha inviato preventivo PG/2024/29184 del 17/01/2024 (allegato A costituente parte integrante e contestuale del presente atto) con offerta che prevede la manutenzione semplice per ascensori e montacarichi per un importo di € 606,00=(o.f.e.) più IVA 22% pari a € 133,32 per un totale complessivo di € 739,32=(o.f.i.);

Ritenuto che

- la predetta offerta è congrua e conveniente;
- la predetta ditta risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come da documentazione agli atti, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali da affidare ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, in quanto ha realizzato per il Settore Cultura Servizio Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema servizio analogo affidato con determinazione dirigenziale n. 2699 del 20/12/2022;
- è opportuno provvedere all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs 36/2023 alla ditta Unilift S.r.l. (P.IVA e C.F. 03136360272) per il periodo 2024;
- sulla base delle condizioni economiche offerte dalla predetta ditta, risulta necessario impegnare la somma di € 606,00=(o.f.e.) più IVA 22% pari a € 133,32 per un totale complessivo di € 739,32=(o.f.i.) per il 2024;
- non è necessario richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, d.lgs. 36/2023 data la comprovata solidità e serietà delle predette ditte anche in considerazione dei precedenti affidamenti;
- che il mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, co. 17, l. 190 del 06/11/2012 e del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia), come previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Dato atto

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
- dell'avvenuta acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento con PG/2024/29216 del 17/01/2024, come previsto dall'Allegato 1 alla Sottosezione 3.3 del PIAO;
- della deroga al principio di rotazione come consentito dall'art. 49, comma 6, d.lgs. 36/2023 in quanto trattasi di affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 €;
- del rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;
- del rispetto del divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 36/2023;

- del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023, considerato che detta suddivisione non è stata operata in considerazione del valore contenuto dell'affidamento e della natura della prestazione richiesta;
- di avere acquisito da parte della predetta ditta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- di riservarsi di effettuare le verifiche dei predetti requisiti previo successivo sorteggio di un campione, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, secondo le modalità descritte dalla misura di prevenzione della corruzione [23.08_MC] del vigente PIAO del Comune di Venezia, come precisate dalla circolare del Segretario Generale pg 397378 del 22/08/2023;
- di prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023;
- dell'avvenuta acquisizione del CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "*Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni*" del Comune di Venezia

DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, precisando quanto segue:
 - a) il fine che si intende perseguire è di garantire il corretto funzionamento delle piattaforme elevatrici del Giorgione Movie d'Essai e della multisala Astra;
 - b) l'oggetto del contratto è il servizio di manutenzione semplice per le piattaforme elevatrici di Giorgione e Astra per il 2024;
 - c) il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023;
 - d) le clausole essenziali sono indicate nel testo della determinazione nonché nel preventivo (allegato A costituente parte integrante e contestuale del presente atto);
 - e) la scelta del contraente avviene mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023;
2. di affidare contestualmente, ai sensi dell'art. 17, comma 2 e dell'art 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, alla ditta Unilift S.r.l. (P.IVA e C.F. 03136360272), il servizio di manutenzione delle piattaforme elevatrici di Giorgione e Astra per il 2024 per un importo di € 606,00=(o.f.e.) più IVA 22% pari a € 133,32 per un totale complessivo di € 739,32=(o.f.i.);
3. di impegnare a favore di Unilift S.r.l. (P.IVA e C.F. 03136360272) la somma di € 739,32=(o.f.i.);
4. di imputare la spesa complessiva di € 739,32=(o.f.i.) al Bilancio 2023- 2025, cap./art.

21603/29 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", codice gestionale 004 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - azione di spesa EVENGEDI033 - "Manutenzione ordinaria Multisala" (CIG B047F06C69);

5. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successiva disposizione dirigenziale, su presentazione di idonei documenti contabili e bilancio consuntivo, corredato delle spese giustificative realmente sostenute e delle entrate, fatti salvi gli accertamenti DURC;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio preposto al controllo di gestione in quanto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3bis e 4 della l. 488/1999 come modificata dal d.l. 168/2004 convertito dalla l. 191/2004, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296, modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 5.000;
7. di dare atto che una copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia (D.G. n. 78/2013) di cui al d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165", verrà inviata al suddetto operatore economico per la sottoscrizione per accettazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lettera b) d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1 del d.lgs. 36/2023 in base al quale le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 36/2023, è il dott. Michele Casarin, e che il responsabile del procedimento è il dott. Nicola Callegaro in qualità di Responsabile del Servizio Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema;
10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. n. 521135 del 09/11/2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente Settore Cultura
dott. Michele Casarin

ALLEGATI:

Preventivo PG/2024/29184 del 17/01/2024

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 360

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10482/2024 del 22/02/2024 - NON ESECUTIVO "EVENGEDI033 - Manutenzione ordinaria Multisala - CIG B047F06C69. Determinazione a contrarre e contes"

"EVENGEDI033 - Manutenzione ordinaria Multisala - CIG B047F06C69. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17 comma 2 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 a Unilift S.r.l. (P.IVA e C.F. 03136360272) del servizio di manutenzione semplice per le piattaforme elevatrici di Giorgione e Astra.

Impegno di spesa di € 739,32=(o.f.i.) al bilancio 2024."
autorizzazione Proposta di determina 360/2024 del 15/02/2024

L'impegno di spesa numero 10482/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	05021.03.021603029 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Comp. 2024	739,32
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
<i>Fornitore</i>	UNILIFT S.R.L. Cod.Fisc. 03136360272 P.Iva 03136360272	
<i>CIG</i>	B047F06C69 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	446 - EVENGEDI033 - Manutenzione ordinaria Multisala	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

Totale: 739,32

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05021.03.021603029 a competenza 2024 al 22/02/2024

Stanziamento di bilancio	60.000,00 +
Impegni precedenti	33.416,83 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	26.583,17 =
Ammontare del presente impegno	739,32 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	25.843,85 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 22 febbraio 2024

Contratto per il servizio di manutenzione semplice per Ascensori e Montacarichi

Facile

Il presente contratto per il servizio di manutenzione per ascensori e montacarichi impegna reciprocamente

Unilift S.r.l.
Via Ca' Marcello, 57
30174 Mestre (VE)
P. IVA e Cod. Fisc. 03136360272
unilift@legalmail.it

Riferimento Commerciale FABIOLA FAVALLI <i>(Cognome e Nome)</i>	
Tel. 041986091	Fax 041 5040880
Cell. 345 4325768	E-mail f.favalli@unilift.it

(nel prosieguo Società Contraente) e il Cliente, i cui riferimenti sono indicati nel seguito.

Tutti i termini e condizioni indicati nel presente contratto e nei relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

N. 715 del 04/12/2023

Cliente COMUNE VENEZIA SERVIZIO CIRCUITO CINEMA CDC216	
Indirizzo PALAZZO MOCENIGO S.STAE S. CROCE 1991	
Località VENEZIA	CAP. 30135
Cod. Fisc 00339370272	
P. IVA 00339370272	
Telefono	Fax
E-mail daniela.carisi@comune.venezia.it	
Riferimento Sig. Terrin	
Cellulare 348 3103186	
Telefono	
E-mail	

Indirizzo per corrispondenza/Amministratore	
Indirizzo	
Località	CAP.
Cod. Fisc.	
P. IVA	
Telefono	Fax
E-mail	
Riferimento	
Cellulare	
Telefono	
E-mail	

1 Impianti oggetto del servizio

	N° Impianto	Indirizzo	Portata kg	Velocità m/s	Fermate
1	12000002487	CANNAREGIO 4612 (Cinema Giorgione) VENEZIA			
2	12000002722	VIA CORFU' 23 (Multisala Astra) LIDO DI VENEZIA			
3	---				
4	---				
5	---				
6	---				
7	---				
8	---				
9	---				
10	---				

Tutte le prestazioni di Manutenzione, Riparazione e Pronto Intervento saranno eseguite da tecnici specializzati, muniti di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto.

2.1 Manutenzione preventiva programmata

La manutenzione preventiva programmata ha l'obiettivo di garantire la sicurezza per utenti e operatori, la prevenzione dei guasti, il mantenimento delle prestazioni nel tempo e la massima durata dei singoli componenti.


La Società Contraente garantisce il rispetto della normativa di legge vigente alla sottoscrizione del Contratto e in particolare la verifica degli organi di sicurezza dell'impianto e l'annotazione dei risultati sul libretto di esercizio dell'impianto, secondo quanto previsto dal D.P.R. del 30 aprile 1999 n° 162.

2.2 Riparazioni e Ricambi

I materiali necessari per le operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti sono compresi nel Contratto. Le riparazioni e i ricambi sono a carico del Cliente e sono garantiti dalla Società Contraente. La disponibilità dei ricambi è soggetta all'anzianità dell'impianto. Nell'eventualità di mancata reperibilità sul mercato, la Società Contraente provvederà ad informare tempestivamente il Cliente e a proporre idonee alternative. Inoltre, la Società Contraente si impegna ad effettuare interventi di sostituzione o servizi di fornitura, aventi l'unico scopo di salvaguardare la sicurezza degli utenti ed il corretto funzionamento dell'impianto, senza la preventiva autorizzazione del Cliente, sino ad un importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento/00). Successivamente la Società Contraente esplicherà nella fattura le ragioni dell'urgenza dell'intervento. Il Cliente avrà 30 giorni di tempo per chiedere chiarimenti in merito e comunicare, a mezzo raccomandata A.R./PEC, un'eventuale motivata contestazione della fattura.

2.3 Pronto Intervento

Nel presente Contratto è compreso l'utilizzo del "Servizio Assistenza 7 giorni su 7" del gruppo Neulift, che risponde alle richieste di Pronto Intervento:



attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Per ragioni di sicurezza, le chiamate in arrivo al Servizio Assistenza sono registrate e conservate il tempo strettamente necessario a ricostruire le conversazioni intercorse, qualora ciò si renda necessario (es. cattiva qualità della comunicazione, impossibilità di persone intrappolate in cabina di richiamare, ecc.). Le richieste di Pronto Intervento possono essere suddivise in:

- richieste per intrappolati in cabina
- richieste per impianto fermo senza persone a bordo

2.3.1 Intrappolati in cabina – Emergenza Intrappolati

In caso di passeggeri intrappolati in cabina, la Società Contraente, garantisce la disponibilità dei propri tecnici per il Pronto Intervento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dal momento della ricezione della richiesta di Pronto Intervento, la Società Contraente si impegna ad inviare i propri tecnici specializzati nel minor tempo possibile.

2.3.2 Assenza di persone a bordo – Chiamate per fermo impianto

In caso di richieste di intervento senza persone intrappolate, la Società Contraente garantisce la disponibilità dei propri tecnici all'intervento durante il normale orario di lavoro e nei soli giorni feriali, come successivamente esplicitato al punto 11.

Tutti gli interventi effettuati a seguito di richiesta di Pronto Intervento, nonché tutte le riparazioni che necessitano di parti di ricambio non comprese al punto 2, sono a carico del Cliente.

2.4 Servizio Comunicazione Bidirezionale

Qualora l'impianto sia dotato di dispositivo di telesoccorso bidirezionale, questo Servizio garantisce il collegamento telefonico tra la cabina dell'ascensore e il Call Center della Società Contraente, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, in modo da consentire la comunicazione con le persone intrappolate in cabina e l'attivazione del Pronto Intervento in Emergenza per intrappolati. L'efficienza del dispositivo è monitorata, in conformità alla norma UNI EN 81-28, dal Servizio Assistenza 7 giorni su 7. La linea telefonica/GSM e gli oneri per il suo mantenimento in esercizio sono a carico del Cliente. E' fatto sempre obbligo al Cliente di comunicare al Centro Servizi della Società Contraente eventuali variazioni del tipo e della numerazione della linea telefonica.

2.5 Sicurezza e comunicazione

Sicurezza

In accordo con quanto previsto dall'art.26, comma 5, D.Lgs. 81/08, come modificato dall'art.16, comma 4, del D.Lgs.106/09, la Società Contraente dichiara che i costi per l'eliminazione e, ove ciò non sia possibile, riduzione al minimo dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ammontano a Euro 15.

La Società Contraente comunicherà al Cliente le principali novità normative, applicabili agli ascensori e montacarichi, che saranno pubblicate dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto.

Comunicazione

Il tecnico della Società Contraente informerà il Cliente o un suo rappresentante nell'edificio ogni volta che interverrà sull'impianto. Per guasti non ripristinabili con il Pronto Intervento, la Società Contraente comunicherà la data prevista di rimessa in esercizio.

La Società Contraente garantisce la disponibilità ad eseguire ogni riparazione, sostituzione e fornitura.

La Società Contraente comunicherà al Cliente le riparazioni che dovessero rendersi necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto e per la sua conformità alle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni. Proporrà inoltre interventi per il miglioramento di prestazioni, comfort, risparmio energetico ed estetica dell'impianto.

Per tali lavori la Società Contraente sottoporrà offerta scritta, preventivo di spesa

o verrà eseguita i lavori a seguito di sottoscrizione dell'ordine da parte del Cliente.

La Società Contraente, a richiesta, istruirà un rappresentante nominato dal Cliente in conformità al D.P.R. del 30 aprile 1999 n° 162 sul corretto uso dell'ascensore e sulla procedura da eseguire in caso di emergenza.

2.6 Assicurazione responsabilità civile della Società Contraente e del Cliente

A garanzia dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni direttamente imputabili all'esecuzione della manutenzione, la Società Contraente, in qualità di appartenente al gruppo Neulift, è assicurata presso una primaria Compagnia di Assicurazione con massimale unico di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00). Detta assicurazione si estende anche al Cliente a garanzia dei rischi per la responsabilità civile verso terzi imputabili allo stesso in qualità di proprietario o gestore degli impianti. Il Cliente, in caso di sinistro, dovrà comunicare l'evento dannoso alla Società Contraente entro il termine prestabilito di ore 36 (trentasei) dal momento del suo verificarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC.

Il Cliente è tenuto a corredare la denuncia con la documentazione, anche di carattere medico, non appena disponibile. L'assicurazione responsabilità civile verso terzi della Società Contraente non risarcisce i danni derivanti dalle cause di forza maggiore.

3. Prestazioni Opzionali

3.1 Reperibilità Completa

Il servizio di Reperibilità Completa, attivo fuori dal normale orario di lavoro, il sabato e i giorni festivi, per le sole chiamate senza persone a bordo, garantisce la disponibilità dei tecnici della Società Contraente, ad intervenire su specifica richiesta e necessità del Cliente. Tutti gli interventi per impianti fermi (o guasti) senza persone a bordo, effettuati a seguito di richiesta in Reperibilità Completa, nonché tutte le riparazioni che necessitano di parti di ricambio non comprese al punto 2, sono a carico del Cliente. Il costo di questo servizio è riportato al punto 16, lett.c).

3.2 Gestione SIM CARD per Comunicazione Bidirezionale

In alternativa alla linea telefonica fissa installata per il sistema di comunicazione bidirezionale, la Società Contraente fornirà n° 1 SIM Card per ogni impianto elevatore indicato in Tabella 1, al fine di garantire il collegamento telefonico fra la cabina e il Servizio Assistenza 7 giorni su 7. Per usufruire di questo servizio è indispensabile che l'impianto sia dotato di Dispositivo di Comunicazione Bidirezionale GSM e che vi sia adeguata intensità di campo. La SIM Card è concessa in uso per tutta la durata del presente Contratto. Il costo di questo servizio è riportato al punto 16, lett. c).

3.3 Manutenzione Dispositivo Aria Pulita

La Società Contraente eseguirà una manutenzione regolare (con sostituzione di filtri e lampada UV quando necessario) per far funzionare in modo continuo ed efficiente il dispositivo Aria Pulita, di cui ogni impianto elevatore indicato in Tabella 1 è equipaggiato. Il costo di questo servizio è riportato al punto 16, lettera c.

4. Esclusioni

Sono escluse dal Contratto, tutte le prestazioni non esplicitamente indicate al precedente punto 2.

Condizioni Generali di Fornitura del Servizio

5. Prestazioni del Cliente

- Il Cliente dovrà informare la società di ogni circostanza a lui nota che determini l'impossibilità di tenere in esercizio l'impianto e che comporti, pertanto, la necessità di sospendere i servizi di manutenzione ai sensi e per gli effetti del successivo punto 12.
- Ai sensi delle norme vigenti, il Cliente è il responsabile esclusivo: della custodia e reperibilità del manuale d'uso e manutenzione e di ogni altra documentazione di carattere tecnico relativa all'impianto, nonché del libretto sul quale sono apposte le annotazioni di legge a seguito delle verifiche periodiche e straordinarie. Qualora si verificassero perdite e manomissioni integrali o parziali degli stessi, farà fede, ai fini del riscontro dell'effettuazione delle verifiche, la documentazione interna cartacea e/o informatica della Società Contraente.
- Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. del 30 aprile 1999 n° 162, il Cliente è tenuto a sottoporre l'impianto a verifica periodica biennale, da parte degli Enti Certificati incaricati dallo stesso, a cui la Società Contraente presterà l'assistenza di un suo tecnico. I relativi oneri, se non diversamente previsto, sono a carico del Cliente.
- Il Cliente prende atto ed accetta la facoltà della Società Contraente di procedere all'arresto dell'impianto quando quest'ultima ne verifichi la necessità per la salvaguardia della sicurezza degli utenti e del proprio personale (art. 15 comma 7 D.P.R. del 30 aprile 1999 n° 162).
- Il Cliente deve sempre consentire l'accesso agli impianti al personale della Società Contraente o a quello dalla stessa incaricata, anche ai sensi dell'art. 1656 c.c., senza necessità di alcuna preventiva specifica autorizzazione.
- Il Cliente prende atto e autorizza fin da ora la Società a ricorrere al subappalto, mediante affidamento a soggetti in possesso di adeguati requisiti e capacità. La Società rimarrà comunque l'unica responsabile nei riguardi del Cliente per le attività subappaltate.
- Sono a carico del Cliente tutte le prestazioni non espressamente assunte dalla Società Contraente con il presente Contratto.
- Qualora il Cliente affidasse a terzi interventi di ammodernamento e/o riparazione e/o sostituzione dell'impianto, è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla Società Contraente i dettagli tecnici dell'intervento previsto e la relativa tempistica. La Società Contraente ha il diritto di verificare se tali interventi siano stati progettati ed effettuati a regola d'arte e non creino situazioni di pregiudizio per la sicurezza e/o affidabilità dell'impianto, e si riserva, in ogni caso, di recedere dal Contratto di manutenzione dell'impianto.
- Sono a carico del Cliente tutti gli oneri fiscali presenti e futuri connessi a qualunque titolo al Contratto, ivi comprese le loro eventuali maggiorazioni (quali ad esempio bolli, IVA, registrazione del Contratto, ecc.).

6. Forza Maggiore

La responsabilità della Società Contraente è esclusa per eventi al di fuori del controllo della Società Contraente stessa, quali a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, calamità, provvedimenti di pubbliche autorità, fatti di terzi, infiltrazioni di acqua, anomalie della corrente elettrica erogata, anomalie/interruzioni del servizio telefonico, scioperi, anche aziendali, pandemie ed epidemie, ecc.

7. Condizioni di pagamento

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti dal Cliente al domicilio della Società Contraente esclusivamente secondo le modalità ed i termini previsti nel presente Contratto. In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite, sugli importi non versati, senza necessità di alcuna preventiva messa in mora, decorreranno a carico del Cliente gli interessi di mora in misura pari al EURIBOR a sei mesi vigente dal momento della scadenza all'effettivo saldo, maggiorato di 2 punti. Nell'ipotesi in cui il Cliente si renda inadempiente al puntuale integrale pagamento dei corrispettivi previsti nel Contratto per oltre 60 giorni, la Società Contraente avrà facoltà di sospendere tutti i servizi del Contratto, ivi compresa la garanzia assicurativa. Inoltre, qualora il ritardo nei pagamenti ecceda i 180 giorni, la Società Contraente avrà la facoltà di risolvere il Contratto per fatto e colpa del Cliente; in tale caso il Cliente sarà tenuto, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati alla data della risoluzione ed agli interessi di mora sugli stessi, al pagamento della penale.

8. Revisione prezzo

Per tutta la durata del Contratto e dei successivi rinnovi, i canoni saranno adeguati, nel corso dell'anno, in aumento o in riduzione, sulla base delle variazioni del costo dei materiali e del lavoro delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT (prezzi al consumo per l'intera collettività). La società contraente s'impegna a non effettuare aumenti nell'arco dell'anno solare superiori a 3 punti rispetto all'indice ISTAT (prezzi al consumo per l'intera collettività). Ogni aumento verrà comunicato per iscritto al Cliente per mezzo della prima fattura utile. Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto entro 30 giorni, qualora l'aumento, nell'arco di un anno solare, superi il valore sopra indicato.

9. Rinnovo del Contratto e disdetta

Per i Contratti di durata compresa tra 1 e 3 anni, il Contratto si rinnova tacitamente, salvo disdetta, per periodi successivi pari alla durata originaria del Contratto. Per i Contratti di durata superiore a 3 anni, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi successivi di 3 anni. È fatta salva la facoltà del Cliente di dare disdetta al Contratto, con un preavviso di 45 giorni prima della data di scadenza del Contratto nel caso il Cliente sia un consumatore e con un preavviso di 60 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi. La Società Contraente ha anch'essa la facoltà di disdetta del contratto a partire dalla seconda scadenza dello stesso successiva alla sua sottoscrizione, con un preavviso di 60 giorni. La disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC.

10. Risoluzione e Recesso Anticipato

10.1 In caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento del Cliente, la Società Contraente avrà diritto ad una penale pecuniaria pari al 45% dell'ammontare di tutti i canoni residui fino alla scadenza del Contratto nel caso in cui i Contratti abbiano una durata residua fino a 36 mesi. Nel caso in cui il Contratto abbia una durata residua superiore a 36 mesi, la penale sarà pari al 45% dell'ammontare dei canoni fino alla 36a mensilità, oltre al 30% dell'ammontare dei canoni residui dovuti per le mensilità successive alla 36a e fino alla 60a. Nel caso in cui i Contratti abbiano una durata superiore a 60 mesi non sarà dovuta alcuna penale per le mensilità residue dalla 60a mensilità fino alla scadenza del Contratto.

10.2 In caso di recesso anticipato del Cliente, la Società Contraente avrà diritto ad un'indennità che sarà quantificata secondo le stesse modalità di cui alla clausola 10.1 che precede.

10.3 Costituiscono cause di risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento del Cliente:

- i. mancato riscontro alla segnalazione della Società Contraente della necessità di lavori o interventi previsti per legge o necessari per la sicurezza degli impianti;
- ii. affidamento a terzi di lavori o interventi oggetto del Contratto di manutenzione.

10.4 Qualora al Cliente si applichi la disciplina prevista per i consumatori dal Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il medesimo ha il diritto di recedere dal presente Contratto per un periodo di 14 giorni dalla conclusione del medesimo, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dagli articoli 56, comma 2, e 57 del Codice del Consumo. Il Cliente dovrà inviare la sua dichiarazione esplicita di volere recedere ad uno dei recapiti della Società Contraente riportati in epigrafe. Sarà cura della Società Contraente confermare l'avvenuta ricezione della comunicazione di recesso.

11 Orario di lavoro

Salvo diversa pattuizione scritta, tutte le prestazioni di cui al presente Contratto saranno eseguite in giornate feriali, durante il normale orario di lavoro (lunedì - venerdì, 8:00 - 17:00).

12 Sospensione del servizio, fermi e malfunzionamenti

12.1 La Società Contraente potrà sospendere i servizi di manutenzione in ogni caso in cui l'impianto non possa essere tenuto in funzione per fatto non imputabile alla stessa (ordini Autorità di controllo o disposizioni normative e regolamentari). In tali casi il canone di manutenzione sarà dovuto integralmente dal Cliente ove la sospensione dei servizi non superi 90 giorni, mentre il canone non dovrà essere corrisposto per tutta la durata ulteriore della sospensione, laddove la stessa si protragga per oltre 90 giorni.

12.2 La sospensione del servizio comunque non potrà essere superiore a 180 giorni per consentire al Cliente di promuovere le iniziative indispensabili ai fini della messa a norma ed al ripristino della funzionalità dell'impianto con la facoltà della Società Contraente decorso detto termine, di dichiarare il Contratto risolto di diritto e il conseguente diritto della Società Contraente di richiedere il pagamento della penale prevista al punto 10.

12.3 Diversamente da quanto sopra previsto, ove l'impianto non possa essere tenuto in

per un periodo superiore a giorni 30 e si renda necessario il fermo dello stesso per fatto riconducibile alla Società Contraente (ad esempio: approvvigionamento di ricambi), non sarà dovuto dal Cliente il canone di manutenzione per tutta la durata della sospensione.

12.4 Fatte salve le norme inderogabili di legge nonché, per i Clienti giuridicamente qualificabili "consumatori", la disciplina del Codice del Consumo e successive modifiche ed integrazioni, la Società Contraente non è responsabile dei danni causati dal fermo o dal malfunzionamento degli impianti, salvo i casi di dolo o colpa grave.

13. Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016

NEULIFT S.p.A., in adempimento al Regolamento Europeo 679/2016, che prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, rende nota la presente informativa ai propri Clienti e Utenti.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti degli Interessati.

NEULIFT S.p.A. tratterà i dati personali forniti dal Cliente durante le trattative contrattuali o nel corso dell'esecuzione del contratto (a) ai fini dell'adempimento del contratto stesso e delle attività precontrattuali (b) per adempiere ad obblighi di legge (c) inviare adeguate comunicazioni sui prodotti, servizi ed iniziative aziendali di NEULIFT S.p.A. o di altre società appartenenti al gruppo imprenditoriale, a mezzo e-mail, telefono oppure posta ordinaria e (d) per verificarne il grado di soddisfazione del Cliente (base giuridica: legittimo interesse del Titolare).

Occasionalmente e in specifici casi, NEULIFT S.p.A. potrebbe trovarsi a trattare anche dati appartenenti a categorie particolari (art. 9 e 10 del Regolamento Europeo) e, segnatamente, dati riguardanti lo stato di salute dei Clienti, quando ciò sia necessario al fine di applicare aliquote IVA agevolate o per dare corso a pratiche assicurative connesse ai servizi resi da NEULIFT S.p.A. stessa.

Il trattamento potrà consistere, per esempio, nella raccolta, elaborazione, registrazione, raffronto, comunicazione, archiviazione dei dati personali del Cliente, sia manualmente sia mediante strumenti informatici e/o automatizzati.

I dati personali potranno essere comunicati da NEULIFT S.p.A. alle seguenti categorie di soggetti, per le finalità sopra indicate: (i) altre società controllanti e controllate del gruppo imprenditoriale; (ii) terzi soggetti incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali alla fornitura di prodotti e/o all'erogazione di servizi con i quali NEULIFT S.p.A. abbia stipulato accordi commerciali; (iii) a soggetti terzi per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o dal contratto (es. Enti pubblici, Autorità di controllo, Istituti bancari etc.). I dati non verranno diffusi e potranno essere trasferiti all'estero (all'interno della UE ed in paesi fuori UE autorizzati dalla Commissione europea in base a decisione di adeguatezza) ad altre società del gruppo imprenditoriale, in conformità agli articoli 44-47 del Regolamento Europeo.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio quando riguarda dati legati ad un obbligo normativo o contrattuale, ovvero per i dati personali necessari alle attività precontrattuali conseguenti a richieste dell'Interessato. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati potrebbe comportare il mancato compimento del contratto o il rispetto di norme di legge. Per le altre finalità, il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere le informazioni richieste, oppure di restare informato nel migliore dei modi.

In qualità di Interessato, il Cliente può esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo (artt. 15-22), tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati, di ottenerne l'aggiornamento o la rettificazione e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento è NEULIFT S.p.A., contattabile ai recapiti indicati nel presente contratto, e Contitolare è il gruppo imprenditoriale di appartenenza. È possibile richiedere i nominativi dei Responsabili esterni del trattamento contattando il Titolare.

14. Elezione di domicilio-modifiche e comunicazioni

Il Cliente elegge domicilio presso l'indirizzo dallo stesso liberamente indicato nel frontespizio del Contratto. In caso di cambiamento di proprietà dello stabile o della relativa amministrazione, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A. R./PEC indirizzata alla sede operativa della Società Contraente. In difetto di tale comunicazione si intenderà pienamente valido ed efficace il domicilio eletto dal Cliente nel Contratto. Ogni variazione dell'astessa sarà tempestivamente comunicata per iscritto al Cliente.

15. Foro competente

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo per i Clienti consumatori, ai quali è applicata la relativa disciplina, che prevede quale Foro esclusivo quello di residenza o del domicilio elettivo del consumatore stesso.

